



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

**N. 18 DEL 30/04/2019**

---

**Oggetto: RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO  
PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000).**

---

L'anno **duemiladiciannove**, addì **trenta** del mese di **Aprile** alle ore 16:10 nella Residenza Municipale.

Partecipa il Segretario

Generale DOTT. PICCOLI GIUSEPPE.

**Il Commissario Straordinario**

**con I poteri del Consiglio Comunale**

Vista la deliberazione n. 17 del 30/04/2019, di approvazione del conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del d. lgs. 267/2000 con la quale è stato accertato un disavanzo di amministrazione;

Rilevato che tale disavanzo non possa essere ripianato nei modi ordinari previsti dall'art. 188 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che le cause del mancato equilibrio economico finanziario possono essere così sintetizzate:

- Presenza dei fondi a destinazione vincolata da ricostituire;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità elevato, dovuto a difficoltà a riscuotere i tributi locali;
- Sofferenza di cassa a causa dell'utilizzo improprio nel passato dei fondi a destinazione vincolata;
- Dissesto finanziario dichiarato nell'anno 2013, non ancora concluso alla data odierna, con ripianamento della massa passiva attraverso l'accensione da parte dell'Ente di due anticipazioni, le cui rate di rimborso saranno presenti nei bilanci correnti per i prossimi 20 anni, ai sensi del D.L. 113/2016.

Preso atto delle seguenti criticità delle finanze comunali, di seguito illustrate nel seguente prospetto di dettaglio:

<b>RILEVAZIONE MASSA PASSIVA</b>	
Disavanzo di amministrazione anno 2018 da ripianare	€ 13.489.433,72
Passività potenziali ai sensi dell'art. 256 del TUEL	€ 3.287.812,21
Passività potenziali rilevate e in corso di esame	€ 716.515,00
Contenzioso legale in corso	€ 3.602.683,14
<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.096.444,07</b>

Preso atto che:

Il Settore finanziario al fine di tutelare l'Ente per il sopravvenire di ulteriori debiti futuri, con nota n. 5623 del 05/02/2019, ha richiesto a tutti gli uffici di comunicare non solo i debiti fuori bilancio, ma anche le passività potenziali;

In particolare:

- l'ufficio contenzioso con nota n.19445 del 26/04/2019 ha trasmesso una dettagliata relazione relativamente al contenzioso in corso di definizione valutandone la percentuale di soccombenza;
- l'ufficio Polizia Municipale con nota prot. n. 17234 del 10/04/2019 ha trasmesso l'ammontare dei debiti potenziali derivanti dal risarcimento danni e contenzioso relativamente al CDS;
- l'ufficio Settore 5 – Infrastrutture, ha trasmesso con nota prot. n. 15493 del 01/04/2019 le proprie passività potenziali;

Considerato che solo a Dicembre del 2018 si è avuta una visione conclusiva della massa passiva rilevata dall'OSL, e che tale organo, con nota prot. n. 61326 del 18/12/2018, aggiornata con nota prot. n. 10161 del 28/02/2019, ha comunicato che al fine di poter liquidare tutta la massa passiva rilevata, era necessario che l'Ente mettesse a disposizione ulteriori risorse finanziarie ammontanti ad € 6.795.183,03, incluse le somme derivanti dal contenzioso in corso;

Considerato che l'Ente con nota prot. n. 11296 del 06/03/2019, integrata con nota prot. n. 17388 del 11/04/2019 ha provveduto a comunicare il fabbisogno netto presuntivo, ai sensi del Decreto legge 24/06/2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/2016, n. 160 – articolo 14, al Ministero dell'Interno, al fine di ottenere la somma di che trattasi, ma per un ammontare al netto del contenzioso in corso, e che pertanto, si ritiene opportuno, in tale fase, accantonare la somma di € 3.287.812,21, quale accantonamento prudenziale, ai sensi dell'art. 256, comma 12, del TUEL;

Rilevato, dunque, che:

1. Dagli anni post dissesto sono state attivate politiche finanziarie volte al contenimento delle spese e all'aumento delle entrate, ma nonostante ciò, l'Ente non è in grado di fronteggiare lo squilibrio finanziario, con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, e pertanto, si deve ricorrere alla procedura di riequilibrio, ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL;
2. il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissenso e che prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario, che deve

indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

3. che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;
4. che il Comune di Vibo Valentia detiene già le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita;
5. che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

Preso atto, pertanto, che, allo stato lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che le misure di cui all'art. 188 del TUEL non siano sufficienti;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243-bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Rilevato, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243-bis del TUEL, che:

- ~ entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- ~ le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;
- ~ alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
- ~ entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività di suddetta il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- ~ la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I

della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

<b>Rapporto passività/impegni di cui al Titolo I</b>	<b>Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</b>
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni

Rilevato che

Il *deficit* da finanziare, la durata massima del piano di riequilibrio sarebbe il seguente:

<b>DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO</b>	
Massa passiva stimata inizialmente	€ 21.096.444,07
Impegni spesa Titolo I° - Rendiconto di Gestione 2018	€ 30.746.758,97
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I	68,61355401
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario in ann	15
<b>Importo rata annuale</b>	<b>€ 1.406.429,60</b>

Preso atto che il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

e) ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Visto che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

Visto l'articolo 243-ter del D.Lvo n. 267/2000 il quale dispone che:

a) Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

b) Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.

c) I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti

dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto: a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale; b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

Rilevato che in caso di accesso al fondo di rotazione l'ente è tenuto ad "adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

d) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

e) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi

Visto l'articolo 243-quater del TUEL, il quale dispone che:

a) Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

b) In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

c) La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

d) La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.

e) La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.

f) Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

g) La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. (92) 7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. 7-ter. In caso di esito positivo della procedura l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.

Vista l'allegata relazione tecnica, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono descritte e riportate le motivazioni di diritto e di fatto che impongono il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con verbale n. 20189 del 30/04/2019;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **DELIBERA**

Di prendere atto della situazione di squilibrio strutturale dell'ente per come indicato nella premessa parte motiva.

2. di fare ricorso, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

3. di inviare entro cinque giorni dalla data di esecutività la presente deliberazione alla Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.

4. di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 15 anni, compreso quello in corso, fatta salva la maggiore o minore durata che dovesse emergere in sede di predisposizione ed adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

5. di dare atto che l'Organo di revisione dei conti ha espresso parere favorevole al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, TUEL;

6. di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;

7. Di richiedere l'anticipazione del "Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243-ter del D.Lvo 267/2000 nella misura che sarà determinata nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale da adottare ed approvare, nei limiti dell'importo di euro 300 ad abitante, secondo modalità e termini previsti dalla normativa vigente.



**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267**

**Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Vista la proposta di, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  Data 26/04/2019  <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI</i>
--	--

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  Data 26/04/2019  <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI</i>
--	---

*E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.*

*Vibo Valentia, li*

*Il Segretario Generale*  
*DOTT. GIUSEPPE PICCOLI*

**ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data , ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Vibo Valentia li,

*Il Segretario Generale*  
*F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI*

Letto e Sottoscritto

*Il Commissario Straordinario*  
*F.to DOTT. GIUSEPPE GUETTA*

*Il Segretario Generale*  
*F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI*